CAMERA DEI DEPUTATI N. 1570

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Istituzione dell'ordine dei « Cavalieri della Patria »

Presentata il 17 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge istituisce una nuova onorificenza, relativa ai Cavalieri della Patria. Sembra infatti opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre quarant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento, che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli ex-combattenti.

Viene prevista al comma 1 dell'articolo 1 l'istituzione dell'ordine dei Cavalieri della Patria, che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'ordine sono una croce metallica ed un nastrino.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, concessa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, a condizione, però, che usufruiscano di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei caduti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito l'ordine dei « Cavalieri della Patria ».

2. Capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

4. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che siano stati decorati della croce al merito di guerra.

7. L'onorificenza è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra fruenti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

DDL11-1570
Lire 500